

SOCIETA' TRANS ADRIATIC PIPELINE AG

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 29253 del 4 dicembre 2020 di proroga occupazione temporanea. Lavori di costruzione metanodotto di interconnessione Albania - Italia "Trans Adriatic Pipeline - DN 900 (36)". Comune di Melendugno.

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica

DECRETO N. 29253 DEL 04.12.2020

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante *l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante *il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la *Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante *"Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale"* del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 maggio 2015 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità con riconoscimento dell'urgenza ed indifferibilità dell'opera, accertamento della conformità urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione del metanodotto di interconnessione Albania – Italia *"Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36)"*;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico **15 marzo 2016** con il quale sono stati disposti a favore della società TRANS ADRIATIC PIPELINE AG l'asservimento e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di Melendugno (LE), interessate dal tracciato del citato metanodotto;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 aprile 2019 con il quale è stata concessa una proroga, fino al 20 maggio 2020, dei termini previsti per l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di Melendugno (LE), interessate dal tracciato del citato metanodotto e riportati nel piano particellare allegato al decreto medesimo, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2020 con il quale è stato prorogato il

termine di validità della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché del termine di conclusione dei lavori al **31 marzo 2021**;

VISTA l'istanza del 30/10/2020, LT-TAPIT-ITG-01118, acquisita in atti al protocollo n. **25569**, del 05 novembre 2020, con la quale la società TRANS ADRIATIC PIPELINE AG, con sede legale in Lindenstrasse 2, 6340 Baar (Svizzera), e sede secondaria in Via Giolitti n. 60 – 00185 Roma – iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 12318591000, codice fiscale e partita IVA n. 12318591000, ha chiesto a questa Amministrazione la proroga, al 31 marzo 2021, dei termini previsti per l'occupazione temporanea, per alcuni terreni del piano particellare allegato al decreto **15 marzo 2016**;

CONSIDERATO che l'istanza di proroga è motivata dai ritardi occorsi nella realizzazione del progetto già valutati in sede di rilascio del citato decreto del Ministro 21 ottobre 2020;

RITENUTO che le indennità proposte dalla società istante per l'ulteriore occupazione sono congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria

DECRETA:

Articolo 1

È concessa una ulteriore proroga fino al **31 marzo 2021** dell'occupazione temporanea, disposta dal decreto ministeriale **15 marzo 2016**, dei terreni in comune di MELENDUGNO (LE), interessati dalla realizzazione del metanodotto di interconnessione Albania – Italia “*Trans Adriatic Pipeline* DN 900 (36”)”, e riportati nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.

Articolo 2

Le indennità provvisorie per l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico e s.m.i., conformemente all'articolo 52 -*octies* del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare individuale.

Articolo 3

Il presente decreto è pubblicato per estratto, a cura della TRANS ADRIATIC PIPELINE AG, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel *Bollettino Ufficiale* della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Articolo 4

La TRANS ADRIATIC PIPELINE AG provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, con allegato il piano particellare individuale.

Articolo 5

Le Ditte proprietarie, nei trenta giorni successivi alla notifica, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DG AECE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it) e per conoscenza alla Trans Adriatic Pipeline AG presso gli uffici siti in Lecce - Via Quinto Mario Corrado, 1 - pec: tap_italia@legalmail.it - l'accettazione delle indennità di occupazione temporanea.

Questa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennità di occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione

comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la TRANS ADRIATIC PIPELINE AG provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

Articolo 6

In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data di notifica dello stesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente – Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:

- a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;
- b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico e s.m.i.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

Articolo 7

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, 4/12/2020

IL DIRETTORE GENERALE
(*dr.ssa Rosaria Fausta Romano*)